

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/26483 del 18/12/2003

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 12, L.R. n. 37 del 2002, si precisa quanto segue. La L.R. n. 37 del 2002, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, prevede che per realizzare un'opera pubblica comportante l'attivazione di procedure espropriative la prima fase da espletare è quella dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il vincolo si intende apposto se l'opera pubblica da realizzare è localizzata nello strumento urbanistico comunale ed in tal caso, trattandosi di opera conforme, si proseguirà la procedura con l'approvazione del progetto definitivo o di un PUA (o di altro strumento equivalente) dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. Se l'opera non risulta conforme alle previsioni urbanistiche e non sono previsti dalla legislazione nazionale o regionale procedimenti speciali ¹ per i quali l'approvazione di un progetto comporta tra i propri effetti la variazione degli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento di cui all'art. 12 della L.R. n. 37/2002.

Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 12 non ci sono dubbi circa il fatto che il Comune applicherà tale disposizione non solo nell'ipotesi in cui la procedura di variante sia attivata, mediante la trasmissione del progetto preliminare o definitivo dell'opera, da un'autorità non comunale o da un soggetto privato, ma anche nel caso in cui trattasi di opera pubblica di propria competenza comportante l'attivazione di procedure espropriative.

Pertanto, qualora il Comune debba realizzare un'opera pubblica comportante l'attivazione di procedure espropriative, esso procederà a variare gli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 37/2002. Tale disposizione prevede diverse ipotesi:

- opera non conforme né al PSC né al POC: in tal caso è necessario variare entrambi gli strumenti urbanistici. L'art. 12, comma 4, consente al Consiglio comunale (invece di fare due distinte procedure di variante) di effettuare una sola variante, attribuendo alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 34 della L.R. n. 20/2000 sotto il profilo della procedura di variante, e agli art. 9 e 10 della L.R. n. 37/2002 per quanto concerne gli adempimenti ai fini espropriativi;

- opera conforme al PSC ma non conforme al POC: in tal caso l'approvazione del progetto preliminare dell'opera da parte del Consiglio comunale costituisce adozione di variante al POC, che verrà approvata secondo quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000, rispettando altresì gli adempimenti previsti dall'art. 10 della L.R. n. 37/2002 ai fini espropriativi. L'art. 12, comma 6 permette una importante semplificazione: se la procedura di variante al POC viene attivata in base ad un progetto definitivo, in luogo del preliminare, la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 37/2002. Si richiama inoltre l'attenzione sull'art. 26, comma 1, lett. a), della L.R. n. 37/2002, ai sensi del quale fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. n. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla stessa legge al PSC e al POC deve intendersi riferito al PRG. Pertanto le amministrazioni comunali ancora dotate di PRG, applicheranno l'art. 12 della L.R. n. 37/2002 facendo riferimento alla procedura di variante urbanistica regolata dalla L.R. n. 47/78, integrandola comunque con gli adempimenti previsti dalla legge regionale sugli espropri.

Alcune precisazioni meritano le disposizioni relative all'avvio del procedimento: la L.R. n. 37/2002 prevede, in coerenza con il D.P.R. n. 327 del 2001, la comunicazione individuale ai proprietari delle aree da espropriare in ogni fase della procedura espropriativa, al fine di consentire agli stessi la partecipazione alla procedura mediante la presentazione delle osservazioni ². Nelle ipotesi in cui la legge regionale prevede però la possibilità di unificare la fase di apposizione del vincolo espropriativo e quella di dichiarazione di pubblica utilità nel medesimo procedimento (art. 12, comma 6; art. 15, comma 2; art. 16-bis), la comunicazione di avvio del procedimento sarà unica e dovrà indicare che l'atto comporta sia l'apposizione del vincolo espropriativo che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

¹ Si pensi alla procedura di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977 integrato dal D.P.R. n. 383 del 1994.

² La prima comunicazione di avvio del procedimento è relativa alla fase dell'apposizione del vincolo espropriativo ed è effettuata dall'ufficio per le espropriazioni a seguito dell'adozione della variante, o della conclusione della conferenza preliminare ai sensi dell'art. 40, comma 2, L.R. n. 20/2000, la seconda comunicazione è prevista dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 17, comma 2, nella fase della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito del deposito del progetto definitivo o dell'adozione del PUA.